

COMUNE DI STAITI (PROV. DI REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 10/04/2012

Art. 1

Oggetto

- 1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private, e i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria,nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserva il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

- 1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso
- 2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
- 3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri la cappella gentilizia e la tomba a terra ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi degli aventi diritto.
- 4. E' consentito il subentro agli eredi legittimi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 3

Planimetria del Cimitero

- 1. La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le are destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni cinque anni, e, comunque, ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
- 2. Il Piano di utilizzo indica le aree e i loculi per i quali può essere rilasciata concessione nell'arco temporale di un anno.

Art. 4

Tipologia e durata delle sepolture

Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:

- a) celletta comunale per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione;
- b) loculo comunale per sepoltura individuale (a specchio o a buco), per la durata di anni (99) novantanove:
- c) area di inumazione per tombe a terra, per la durata di anni (99) novantanove;
- d) area cimiteriale per costruzione tombe o cappelle gentilizie, della durata di anni (99) novantanove:

Art. 5

Richiesta concessione cimiteriale

- 1. La concessione di sepoltura descritta all'art. 4, lettere a) b) c) e d), è rilasciata previa istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra le persone alle quali è destinata.
- 2. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Art. 6

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da

apposita delibera di Giunta Municipale.

- 2. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 3. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempienza del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
- 4. La concessione di cui ai punti a, b e c dell'art. 4 viene dichiarata decaduta quando non sia stato occupato dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura o nel caso di concessione di aree cimiteriali per cappelle gentilizie di cui al punto d) dell'art. 4 non è stata utilizzata secondo le prescrizioni del comma 2 all'art.8
- 5. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.
- 6. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, con spese a carico dello stesso concessionario.
- 7. L'atto di concessione dovrà prevedere a carico del concessionario l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla fornitura della lastra tombale e alla collocazione della stessa e dei relativi rifasci del tipo e del colore fissate dal Comune.
- 8. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le traslazioni delle salme dovranno essere effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge. Le traslazioni, saranno effettuate esclusivamente dall'Amministrazione, tramite affidamento a ditte aventi i requisiti di legge, mentre i lavori per le tumulazioni potranno essere eseguite anche a cura del concessionario, fermo restando l'obbligo di quanto previsto al comma 7.

Art. 7

Pagamento della tariffa di concessione

- 1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.
- 2. Il Responsabile dell'Area risponde personalmente dei mancati e/o ritardati pagamenti.

Art. 8

Concessionario di area cimiteriale

- 1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente o nata nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, avente sede, anche periferica o secondaria, nel Comune.
- 2. Nella concessione a persona fisica di Area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile. E' consentito, su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art.93 -2° comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- 3. Nella concessione ad ente morale o associazione religiosa di area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie le persone cui è riservato il diritto di sepoltura devono rispondere ai requisiti di cui all'art.11, comma1, lettere a), b), c) e d). Agli stessi requisiti devono rispondere i soggetti che fanno richiesta per l'assegnazione dei loculi cimiteriali.
- 4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 5. Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all'art. 4 comma 1, lettera d) (area per costruzione cappelle gentilizie).
- 6. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del

decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione da parte dei Responsabile dell'Area di pertinenza, previo parere del responsabile dell'Area Urbanistica.

7. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate dal concessionario, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.

Qualora il concessionario o aventi causa non provvedesse, previo avviso da parte del Comune e conseguente diffida, si provvederà in danno con rivalsa di spese.

8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 9

Criteri di assegnazione dell'area

L'Amministrazione con delibera di G.M. predispone un piano quinquennale di vendita di aree cimiteriali.

Ogni anno la Giunta Municipale pubblicherà un avviso pubblico contenete il numero di aree che intende assegnare. La concessione sarà regolata da contratto tipo approvato dalla G.M., previa assegnazione dell'area da parte del Responsabile dell'Area competente.

Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Gli interessati possono presentare istanza compilando apposito modulo predisposto dall'Ufficio, entro e non oltre giorni 30 dall'avviso pubblico presso l'Albo Pretorio, specificando i dati di cui ai successivi criteri definiti alle lettere A,B,C e D del presente articolo.

A) Età del richiedente (max 30 punti)

Oltre 80 anni Punti 30

Da 70 a 80 anni non compiuti Punti 25

Da 60 a 70 anni non compiuti Punti 15

Da 50 a 60 anni non compiuti Punti 10

B) Nucleo familiare (max 25 punti)

Per ogni componente titolare di ius sepulcri di età superiore ai 50 anni Punti 5

Per ogni componente titolare di ius sepulcri di età superiore ai 40 anni Punti 3

C) Residenza nel Comune (max 20 punti)

Dalla nascita Punti 20

Da almeno 25 anni Punti 10

Da almeno 10 anni Punti 05

Da meno di 10 anni Punti 00

D) Salme tumulate in loculi riutilizzabili

Di ascendente o discendente 1° grado - 10 punti per ognuno max punti 30

Di ascendente o discendente 2° grado - 5 punti per ognuno max punti 15

Di ascendente o discendente 3° grado - 3 punti per ognuno max punti 09

Coniuge o convivente more uxorio max punti 10

Il Responsabile dell'Area in base alle domande pervenute predisporrà una graduatoria secondo il punteggio attribuito ad ogni singolo richiedente. I soggetti non collocati in graduatoria utile rispetto al numero annuale programmato di assegnazione indicato nell'avviso pubblico, dovranno presentare nuova domanda per partecipare al nuovo bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate per altro avviso, né quelle presentate prima o dopo l'avviso pubblico annuale.

Il richiedente resta obbligato a proprie spese al trasloco delle salme tumulate nei loculi riutilizzabili da parte dell'Amministrazione entro sei mesi dal collaudo della cappella gentilizia, senza alcun onere o rimborso del canone precedentemente pagato all'Amministrazione.

Per ogni giorno di ritardo nel trasloco, imputabile al concessionario è dovuta una penale di Euro 10,00 al giorno per ogni loculo che rimane occupato, qualora nel punteggio attribuito al concessionario dell'area si abbia tenuto conto della riutilizzazione dei loculi occupati da parenti del concessionario.

Art. 10 Celletta ossaria

- 1. La concessione, nei limiti delle disponibilità, di una celletta comunale di cui al precedente art. 4 comma 1, lettera a) può contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero oppure cremazione di residenti nel Comune al momento del decesso oppure nati nel Comune e/o parenti in linea retta fino al terzo grado.
- 2. Possono essere concesse anche a resti di persone seppellite in altri cimiteri che rispondono ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 11.
- 3. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 11 Loculo

- 1.I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:
- a) defunti residenti nel Comune;
- b) defunti residenti in altro Comune ma nati nel Comune;
- c) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge con soggetti residenti nel Comune e/o sepolti nel cimitero comunale;
- d) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge o convivente more uxorio di defunti sepolti nel cimitero del Comune.
- 2.I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:
- a) di prospetto laterale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 85 x cm. 65 (loculo a buco);
- b)di prospetto principale le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm. 235 x cm. 65 (loculo a specchio).
- 3 . I loculi vengono concessi in occasione del decesso delle persone cui sono destinate, su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o terzi interessati di agenzie funebri che dovranno impegnarsi in solido con il familiare al pagamento del costo del loculo e alle spese per il rilascio dell'atto di concessione.

Il loculo può essere concesso in vita, solo ed esclusivamente a soggetto, avente un proprio stato di famiglia, che non ha mai contratto matrimonio, né ha figli, avente età anagrafica superiore ad anni 65.

L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila, sovrapposti, uno per il defunto e l'altro per il suo coniuge o convivente more uxorio anche sepolto altrove, nel rispetto del 1° comma. Sono esclusi dall'assegnazione dei loculi i coniugi aventi età anagrafica inferiore ad anni 60.

Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli o deceduti o sepolti altrove, o per fratelli e sorelle o deceduti o sepolti altrove, che non hanno mai contratto matrimonio, nè hanno figli e hanno vissuto, negli ultimi cinque anni, nello stesso nucleo familiare, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.

Possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli viventi, per fratelli e sorelle che non hanno mai contratto matrimonio, nè hanno figli, con età anagrafica superiore ai 65 anni, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.

4. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 99 anni (novantanove)decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione di cui al precedente art. 6-comma 6; 5.La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria.

6. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 12

Criterio di assegnazione Cellette e Loculi

- 1. L'assegnazione delle cellette per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione (art. 4 comma 1 lettera a) e dei loculi a specchio o a buco per 6
- sepoltura individuale (art. 4 comma 1 lettera b) sarà fatta rispettando, al momento della concessione, la numerazione progressiva, iniziando dalla prima fino all'ultima fila;
- 2. Nel caso in cui venga fatta richiesta di più loculi, secondo l'art. 11, comma 3 e nella fila non vi sia la disponibilità di loculi contigui, si assegnano detti loculi nella fila successiva riservando il loculo rimasto nella fila precedente alla richiesta singola.
- 3. Nell'assegnare i loculi a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare si avrà comunque cura di concedere loculi contigui sia in senso orizzontale (ove possibile) che in senso verticale al fine di completare il lotto.

Art. 13

Area di inumazione

- 1. Le aree di inumazione sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate, secondo le disponibilità e i criteri di cui all'art. 11.
- 2. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione saranno successivamente individuate ed avranno comunque le dimensioni di cm. 250 x cm. 100. Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune.
- 3. La concessione di un'area, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) viene assentita dal responsabile dell'Area, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 4. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.
- 5. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 14

Trasferimento di resti mortali

1. Il trasferimento da parte dei parenti, eredi o aventi causa dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione della celletta, del loculo e dell'area che ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo, nemmeno per il rimborso delle spese, per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

Art. 15

Aree cimiteriali per costruzione Tombe e Cappelle Gentilizie

- 1. La concessione novantanovennale (99) di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 4 comma 1 lettera d), viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle tombe e cappelle gentilizie. La concessione per tombe da la possibilità di utilizzare lo spazio sottostante per una ulteriore tumulazione o per ospitare tre cellette ossario , restando a carico del concessionario l'obbligo di garantire la possibilità di accesso agli spazi sottostanti, da prevedere nel progetto, nel rispetto delle norme vigenti.
- 2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del responsabile dell'Area e secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 9; il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione.

- 3. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell'Area Urbanistica, previo parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L.
- 4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
- 6. Dalla data dell'atto di concessione edilizia, i lavori di edificazione devono iniziare entro dodici mesi, pena la decadenza della concessione, ed essere ultimati entro i successivi diciotto mesi, pena l'applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il termine nell'ultimazione; previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area che gestisce le concessioni a costruire può prorogare per una sola volta i predetti termini per un eguale periodo, senza applicazione di penalità. Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'ufficio tecnico e/o comprovate motivazioni di natura tecnica e/o economica per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi tre.
- 7. La decadenza per il mancato rispetto dei termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
- 8. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.
- 9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di radio ad alto volume; essa deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.
- 10. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.
- 11. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, a cura dell'Ufficio Urbanistico Comunale e previa autorizzazione dell'ASL, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 16

Voltura concessione

- 1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro sei (sei) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale
- 2. Il responsabile dell'Area che gestisce le concessioni cimiteriali, con proprio provvedimento, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il responsabile dell'Area provvederà a designare un rappresentante degli eredi con cui continuerà, sino alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio. Esso verrà individuato fra gli eredi cui la successione riserva la quota maggiore, a parità di quota al residente nel Comune e a parità di residenza alla persona più anziana.
- 4. Dell'elezione del nuovo rappresentante verrà data comunicazione ai rimanenti eredi mediante notifica, se non conosciuti, con avviso all'Albo Pretorio.
- Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti eredi. Gli eredi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o

a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Art. 17

Diritto d'uso sulle sepolture private

- 1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa nel rispetto del 2° comma dell'art.8. Ogni soggetto può espressamente rinunciare al diritto di sepoltura. Eccezionalmente il concessionario del sepolcro potrà utilizzare la sepoltura solo per suoi parenti entro il terzo grado premorti ai soggetti sopra indicati o previa rinuncia di questi ultimi.
- 2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova.
- 3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.
- 4. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.

Art. 18

Proroga, decadenza e revoca della concessione

- 1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.
- 2. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Responsabile darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio.
- 3 Trascorso il termine assegnato per il rinnovo il Responsabile dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'albo pretorio, dell'avviso stesso.
- 4. Il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, può dichiarare la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.
- 5. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata dal dirigente dell'area competente a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

Art. 19

Rinuncia alla concessione

- 1. Limitatamente alle concessioni, il concessionario può rinunciare, prima della scadenza alla concessione della sepoltura privata e avere diritto alla permuta del 50% del valore del loculo alla data di concessione, senza rivalutazione. Il diritto ha valore per eventuali spostamenti di defunti, il cui decesso è avvenuto nei cinque anni precedenti.
- **2.** L'Amministrazione concedente può richiedere il ripristino dei luoghi a spese del concessionario.

Art. 20 Tariffe

- 1. Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale secondo i seguenti criteri:
- per i loculi: costo manufatto, incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione; Le tariffe verranno differenziate in relazione all'ubicazione del loculo

secondo il seguente schema: 1° fila 80%; 2° fila 130%; 3° fila 120%; 4° fila 70% del costo unitario ricavato dall'applicazione dei criteri di cui sopra.

- per le tombe a terra e le aree per cappelle gentilizie: incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione.

Art. 21

Manutenzione delle sepolture

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
- 2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
- 3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi il concessione, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
- 4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Urbanistica inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Art. 22

Lavori privati nel cimitero

- 1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati.
- 2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, non che per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.
- 3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.
- 4. Per i lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata dal Responsabile dell'Area che gestisce i servizi cimiteriali, anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a prestare valida polizza con una compagnia di assicurazione, a favore dell'Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 500.000,00 e per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo.

Dopo il collaudo, l'Amministrazione provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione e 10

dell'assicurazione.

- 5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio cimiteriale.
- 7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri, in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di

quelle eventualmente danneggiate.

- 8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.
- 9. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 quintali, per l'esecuzione sui lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 10. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 23

Estensione ambito di applicazione del Regolamento

- 1. Restano ferme la disciplina e le clausole contrattuali delle concessioni rilasciate o per i loculi occupati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Il presente regolamento trova applicazione per le nuove concessioni da rilasciare.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i loculi prenotati dovranno essere regolarizzati, previo pagamento della tariffa stabilita, con apposito atto di concessione.
- 4. Le spese di manodopera, del materiale e tassa sanitaria per l'estumulazione delle salme relative ai loculi requisiti e utilizzati provvisoriamente sono a carico del Comune.

Art. 24

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

PARTE SECONDA POLIZIA MORTUARIA

Art. 25 – Riferimenti normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003.

Art. 26 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art. 27 – Verifica e chiusura dei feretri

- 1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
- 2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Art. 28 – Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

• Per l'inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

• Per la tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (artt. 30 e 31 D.P.R. 285/90).

• Per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 km. dal Comune di decesso.
- 2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 del D.P.R. 285/90).
- 3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. n.10 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
- 4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Art. 29 – Targhetta di riconoscimento

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

- 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
- 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- 6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Art. 12 – Norme generali per i trasporti

- 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
- 2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
- 3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

- L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 13, comma 1.3, deve restare in consegna al vettore.
- 5. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Art. 13 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente del Servizio correlato dai seguenti documenti:
- autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. competente ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90);
- comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Bruzzano Zeffirio, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
- 3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 14 – Trasporto di ceneri e resti

- 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
- 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

Art. 15 – Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

Art. 16 – Ricevimento salme

- 1. Ai sensi degli artt. n. 22 e n. 51 del D.P.R. n. 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
- 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Bruzzano Zeffirio, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9, comma 1, del presente regolamento.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25 – Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Staiti.

Art. 26 – Inumazione

- 1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Staiti, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Staiti, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.
 - La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 27 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

- 1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
- inumazioni ordinarie decennali;
- inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni;
- inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 di anni;
- inumazioni ordinarie di arti.
- 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Art. 28 – Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
- 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
- 4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Art. 29 – Tumulazione provvisoria

- 1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
 - Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
- qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
- 2. Per le tumulazioni provvisorie di cui al comma 1, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
- 3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
- 4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M..
- 5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
- 6. Le tumulazioni provvisorie al comma 1 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
- 7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
- 8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1, del presente articolo.

Art. 30 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, o fuori dal Comune di Staiti.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 – Esumazioni ordinarie

- 1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
- 2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
- 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

- 2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nel mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
- 3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
- 4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.
- 5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
- 6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Art. 33 – Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
- 2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. competente o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 34 – Estumulazione

- 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- 3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
- 4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione:
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90);
- a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
- 6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. competente o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 35 – Raccolta dei resti ossei

- 1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- 2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
- 3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Art. 36 – Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

- 1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
- 2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
- permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere; essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6, del D.P.R. 254/03.
- 3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
- essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno; essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6, del D.P.R. 254/03.
- 4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
- 5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n. 130/01.
- 6. E' consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
- 7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:
 - 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 - 8.Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.
 - 9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale dell'Ufficio Onoranze Funebri e Cimiteriali da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

Art. 37 – Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del personale sanitario

- 1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L competente nei seguenti casi:
- esumazione straordinaria;
- estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 35 del presente regolamento; risanamento tombe;
 - estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune di Staiti o fuori Comune;
 - estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti morali o di urne cinerarie.

Art. 38 – Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
- 2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
- 3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 45 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

- 1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- consumare cibi e bevande;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
- rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
- fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
- -turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;

- assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 – Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 47 – Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 48 – Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

- 1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli Uffici del Comune.
- 2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7.30 alle 12.30.
- 3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
- 4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno dei cimiteri, eseguire lavori di alcun genere.
- 5. E' vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
- 6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
- 7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nei cimiteri.

Art. 49 – Coltivazione di fiori ed arbusti

- 1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.
- 2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.
- 3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile della custodia.

Art. 51 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
- 2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
- 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
- 4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al responsabile del servizio completo di traduzione in italiano.
- 5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacrità del luogo.
- 6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.
- 7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
- 10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 67 – Esecuzione opere ed accesso al cimitero

- 1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
- 2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 68 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:
- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 2. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 73 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 74 – Autorizzazioni e cautele

- 1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 75 76 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato 2).
- 2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 76 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. la trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
- 2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 60 del presente regolamento.
- 3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- 4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

Art. 77 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 78 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.